

1886/06.

IL GIUDICE

IL CASO.it

sciogliendo la riserva che precede;
ritenuto che, alla luce delle contestazioni mosse tempestivamente da parte attrice e della documentazione allo stato versata in atti, va disposta CTU affinché, sulla scorta della documentazione già acquisita, nonché di quella ulteriore ritenuta necessaria, di cui è stata chiesta l'esibizione alla banca convenuta: 1) ricostruisca il rapporto di conto corrente intercorso tra le parti ed oggetto di causa; 2) accerti se l'istituto di credito nel corso del rapporto ha proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; 3) determini l'entità delle somme dovute all'istituto di credito ovvero all'attore alla fine del rapporto, ovvero al momento della domanda, se il rapporto è ancora in corso, depurate dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché della CMS, ove la misura ed i criteri di calcolo di quest'ultima non siano stati espressamente e compiutamente convenuti, ed applicando la capitalizzazione annuale degli interessi e, se del caso, della CMS almeno fino al 30.6.00, ove la banca si sia attenuta alla delibera del CICR del 9.2.00; 4) applichi, in caso di variazione in senso sfavorevole al cliente del tasso di interesse debitore, quello in origine convenuto, ove non sia documentata la comunicazione prevista dall'art. 6 L. 154/92 e dall'art. 118 D.lgs. n. 385/93; 5) verifichi i criteri seguiti per il calcolo delle valute, precisando se essi sono conformi alle previsioni negoziali;

P.Q.M.

dispone procedersi a CTU ai fini sopra indicati;

nomina CTU il dr. *Maur. REGARDI* *di Benevento*;

IL CASO.it

rinvia la causa per il conferimento dell'incarico e la formulazione dei quesiti al predetto CTU

all'udienza dell' *11/4/07*

SI COMUNICHI ALLE PARTI E AL CTU

Benevento, 13.2.2007

Il Giudice

(dr. Ennio RICCI)

DEPOSITATI IN CANCELLERIA

Benevento

Il Cancelliere